

Codice A1617A

D.D. 11 giugno 2026, n. 448

**Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione variante del progetto "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont - Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont - Colletto Verde" precedentemente autorizzato con la D.D. n° 970/DA1813B/2021 Richiedente: comune di Claviere (P. IVA 01651230011).**



**ATTO DD 448/A1617A/2026**

**DEL 11/06/2026**

#### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

**A1617A - Tecnico Piemonte Nord**

**OGGETTO:** Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici.

Autorizzazione variante del progetto “Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont - Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont - Colletto Verde” precedentemente autorizzato con la D.D. n° 970/DA1813B/2021

Richiedente: comune di Claviere (P. IVA 01651230011)

Richiamate:

- la D.D. n° 970/DA1813B del 13/04/2021 con la quale, nell’ambito della procedura di VIA conclusasi con la D.G.R. n° 15-3502 del 9 luglio 2021, è stato autorizzato il progetto: “Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont - Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont - Colletto Verde”;
- la richiesta presentata da SCR Piemonte in data 15 maggio 2025 di avvio della Valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006, Cod. 2025-02/VPR, relativamente alla modifica al progetto denominato: “Seggiovia quadriposto a collegamento temporaneo - AC 16 “GIMONT – COL SAUREL”, localizzato nei Comuni di Claviere (To) e Cesana T.se (To) e approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 9 luglio 2021, n. 15-3502
- la D.D. n° 431/DA1605B del 16/06/2025 con la quale il Settore Valutazioni ambientali e Procedure Integrate della Direzione Ambiente Energia e Territorio ha stabilito che la modifica al progetto non doveva essere sottoposta alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA, e che tale Provvedimento di esclusione non riguardava anche i titoli abilitativi rilasciati nell’ambito del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, e che era pertanto necessario valutare con gli Enti competenti l’eventuale esigenza di rinnovo e riesame del progetto alla luce delle modifiche introdotte.
- la comunicazione di SCR Piemonte in data 24/09/2025 prot. n° 10110 con cui veniva richiesta al Settore Geologico regionale la dichiarazione di immunità dal rischio frane valanghive a valere sulla costruzione dell’opera “Rilocalizzazione seggiovia Col Saurel”;
- la comunicazione in data 24/09/2025 prot n° 42496/DA1800A con cui la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha trasmesso a questo Settore

la comunicazione di SCR Piemonte prot. n° 10110 in data 24/09/2025 , acquisita al prot. n° 144369/DA1617A in data 25/09/2025;

- la comunicazione prot. n° 147276/DA1617A in data 30/09/2025 con cui questo Settore ha comunicato a SCR Piemonte che le modifiche introdotte al progetto "Rilocalizzazione seggiovia Col Saurel" costituivano variante sostanziale a quanto precedentemente autorizzato in materia di vincolo idrogeologico con la D.D. n° 970/DA1813B del 13/04/2021 e invitava pertanto a presentare formale richiesta di autorizzazione a cui dovevano essere allegati gli elaborati previsti dalla D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Definizione della documentazione di cui all'articolo 7."

- l'istanza prot. n° 1098 in data 15/04/2026 del comune di Claviere, acquisita in data 15/04/2026 al protocollo n° 17969/A1813C del Settore Tecnico Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

- la comunicazione prot. n° 20718/DA1813C in data 04/05/2026 e prot. n° 22665/DA1813C in data 14/05/2026, acquisite dal Settore tecnico Piemonte Nord al prot. n° 67642/DA1617A in data 04/05/2026, con le quali il Settore Tecnico Città Metropolitana ha inoltrato l'istanza del comune di Claviere per l'autorizzazione della variante al progetto "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont - Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont - Colletto Verde", precedentemente autorizzato con la D.D. n° 970/DA1813B del 13/04/2021, in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nei comuni di Cesana Torinese e Claviere;

- la nota prot. n° 7359/DA1617A in data 14/05/2026 con la quale viene comunicato al comune di Claviere l'avvio del procedimento, si evidenzia che l'istanza non contiene la documentazione richiesta dalla D.D. n° 368 in data 07/02/2018 per l'istruttoria delle istanze di cui alla L.r. n° 45/1989, vengono richieste le necessarie integrazioni, e viene sospeso il termine per la conclusione del procedimento;

- la richiesta al Settore geologico regionale prot. n° 74240/DA1617A in data 15/05/2026, con la quale si richiede di esprimere il necessario parere idrogeologico e nivologico in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

- la comunicazione prot. n° 8432 in data 29/05/2026 con la quale SCR Piemonte ha trasmesso gli elaborati progettuali ad integrazione della istanza;

- la comunicazione prot. n° 25810/DA1819 in data 05/06/2026, acquisita al prot. n° 86145/DA1617A in data 08/06/2026, con la quale il Settore Geologico ha trasmesso il proprio contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ed ha confermato l'attestazione d'immunità da frane e valanghe ai sensi del DM 392/2003.

Rilevato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, finalizzate a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- la variante proposta è soggetta ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. n° 45/1989;

- l'intervento ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. n° 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. n° 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

- le superfici interessate dalla richiesta di variante non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;

- la variante proposta interesserà unicamente il posizionamento del nuovo impianto di risalita denominato Gimont - Colletto Verde attraverso:

§ lo spostamento di parte dei sostegni di linea, il cui numero resta invariato;

§ l'adattamento della stazione di valle esistente alla nuova configurazione, con riduzione del previsto ampliamento del fabbricato esistente;

- la superficie interferita non risulta sostanzialmente variata, ed è costituita alla quota superiore da praterie alpine che oltre i 2.300 m. di quota e sino alla cresta del versante degradano in formazioni rupicole. Nella parte inferiore della nuova linea è interessato un lariceto a prevalenza di Larice accompagnato a Pino cembro;

- la superficie complessiva interessata dall'intervento nel suo complesso, incluse le opere non oggetto di variante, è pari a circa 31.467 m<sup>2</sup>, di cui 7.754 m<sup>2</sup> boscata. I movimenti di terra risultano pari a circa 13.648 m<sup>3</sup>, con scavi e riporti solo parzialmente compensati tra loro. L'eccedenza degli scavi, pari a circa 1.160 m<sup>3</sup>, sarà utilizzata per il rimodellamento morfologico delle piste 100 Alta e 100 Alta Variante.

- viene confermato che nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale che forestale, che l'asportazione della copertura forestale interesserà un numero limitato di soggetti, e non pregiudica l'equilibrio idrogeologico in modo significativo.

- dagli elaborati progettuali non emergono nuovi elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi previsti dalla variante al progetto precedentemente autorizzato, previo rispetto delle prescrizioni contenute nel precedente provvedimento di autorizzazione;

- con la D.G.R. n° 29-4759 in data 11 marzo 2022 sono state individuate le aree sciabili del comune di Claviere e con le D.G.R. n° 27-1512 in data 12 giugno 2020 e n° 29-8351 in data 25 marzo 2024 sono state individuate le aree sciabili del comune di Cesana Torinese, incluse nel comprensorio sciistico "Via Lattea - Monti della Luna"

- l'intervento è soggetto al versamento del corrispettivo della compensazione forestale previsto dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009, pari a 7.556,52 €, come risulta dalla Relazione specialistica forestale Aprile 2026, adottando per il parametro E il Peso 0,5 previsto dall'Allegato A della D.G.R. n° 4-3018 in data 26 marzo 2021.

Preso atto del contributo istruttorio di competenza espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25810/A1809A in data 05/06/2026, acquisito in data 08/06/2026 al prot. n° 86145/DA1617A, Allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui:

- si conferma quanto espresso nel procedimento di autorizzazione concluso con la D.G.R. n° 15-4502 del 09/07/2021;

- si evidenzia che, verificate le dichiarazioni d'immunità rese dai progettisti, la documentazione tecnica di variante al citato progetto e le valutazioni effettuate consentono di considerare l'impianto funiviario in oggetto compatibile con l'assetto idrogeologico complessivo dell'area e con il quadro di pericolosità valanghiva, a fronte della realizzazione a regola d'arte di tutte le opere in progetto e la scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite

- si confermano integralmente le prescrizioni contenute nel parere rilasciato precedentemente ed allegato alla D.D. n° 970/DA1813B/2021 in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ex L.r. n° 45/1989;

Considerato che sussistono i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 L.r. 45/1989 per la introduzione della variante al realizzazione dell'intervento previsto dal progetto "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont - Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont - Colletto Verde", precedentemente autorizzato con la D.D. n° 970/DA1813B del 13/04/2021, previo rispetto delle prescrizioni in essa contenute;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare il comune di Claviere (P. IVA 01651230011) con sede in Via

Nazionale, 30 - 10050 Claviere (To) alla introduzione della variante proposta al progetto: "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont - Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont - Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To), nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25810/A1809A in data 05/06/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, e delle prescrizioni contenute nella D.D. n° 970/DA1813B/2021, che si intendono qui integralmente richiamate

per le motivazioni esposte in premessa

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la Legge regionale n° 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica

degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

- la Legge regionale 14 dicembre 1989 n. 74 "Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone";
- la Legge regionale 9 aprile 2024 n. 17 "Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone - Abrogazione della L.r. n° 74/1989 e modifiche alla L.r. n° 2/2009";
- il D.P.G.R. 29-11-2004 n. 13/R "Regolamento regionale relativo alle procedure per l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per l'ammmodernamento di impianti esistenti da parte delle comunità montane ";
- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 1 dicembre 2015, n. 203 "Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone";
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 18 giugno 2021, n° 172 "Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone";
- a Legge regionale 4 aprile 2024 n° 10 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2024";
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004";
- la Legge regionale 8 luglio 2025 n° 9 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2025";
- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della Pubblica Amministrazione";

*determina*

Di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" il comune di Claviere (P. IVA 01651230011) con sede in Via Nazionale, 30 - 10050 Claviere (To) alla introduzione della variante proposta al progetto: "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Gimont - Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont - Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (To), nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli

elaborati progettuali allegati alla istanza e negli altri elaborati integrativi conservati agli atti di questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il contributo espresso dal Settore Geologico con nota prot. n. 25810/A1809A in data 05/06/2026, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, e delle prescrizioni contenute nella D.D. n° 970/DA1813B/2021, che si intendono qui integralmente richiamate

Di richiamare quanto segue:

A) La presente autorizzazione:

- 1) ha validità pari alla efficacia prevista dalla autorizzazione paesaggistica rilasciata per gli interventi de quo secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n° 42/2004. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- 2) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3) è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nullaosta o parere previsti dalle norme vigenti;
4. si intende rilasciata:
  - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
  - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
  - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

B) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- 1) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- 2) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'art. 13 della L.r. n. 45/1989 e dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione dell'ambiente.

C) Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore.

Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

D) Il Titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori, allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, con cui si attesti che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato ed autorizzato.

E) Il Titolare dell'autorizzazione è tenuto a:

- 1) effettuare la compensazione forestale prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009, in quanto gli interventi previsti prevedono la eliminazione di piante od altri soggetti arborei, calcolata secondo quanto previsto dalla D.G.R. 6 febbraio 2017 n. 23-4637;
  - 2) presentare autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, in attuazione del comma 3 dell'art. 19 della L.r. 4/2009, almeno 30 giorni prima dell'avvio dei lavori di trasformazione della superficie boscata;
  - 3) procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di recupero;
- c) effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive e di sostituzione delle fallanze della componente arbustiva ed arborea;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario entro centoventi giorni dalla data di cui sopra ai sensi del D.P.R. n. 1199/ 1971, oppure l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRIGENTE (A1617A - Tecnico Piemonte Nord)  
Firmato digitalmente da Jacopo Chiara

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All\_A\_Variante\_Seggiovia\_Colletto\_Verde\_Parere\_geologico.pdf

Allegato



---

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Data (\*)

Protocollo (\*)

Classificazione 13.200/116/2020A/A1800A

(\*) indicati nei metadati Doqui Acta e/o Pec

A REGIONE PIEMONTE

Direzione A1600 Ambiente, Energia e Territorio

Settore A1617A Tecnico Piemonte Nord

Rif: Prot. n. 74240/A1600A del 15/05/2026 , Ns. Prot. n. 22962/A1800A del 15/05/2026 - Pratica DQ 74961/C.

Oggetto: L.R. 45/89, L.R. 17/24, DM 392/2003. Variante al progetto: "Riposizionamento con traslazione della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont-Col Saurel per la realizzazione della nuova seggiovia Gimont-Colletto verde", localizzato nel Comune di Cesana Torinese (TO). Contributo istruttorio di competenza su aspetti geologici e nivologici in relazione al vincolo per scopi idrogeologici.

Conferma attestazione d'immunità da frane e valanghe ai sensi del DM 392/2003.

Con riferimento alla nota in oggetto, prot. n. 74240/A1600A del 15/05/2026, di richiesta di espressione di parere di competenza ai sensi della L.R. 45/1989 su aspetti geologici e nivologici in relazione al vincolo per scopi idrogeologici si fornisce il seguente contributo.

Il progetto prevede il riposizionamento della seggiovia quadriposto ad ammortamento automatico Gimont – Col Saurel lungo il tracciato di collegamento tra la stessa stazione di valle con il Colletto Verde, presso il confine italo-francese, al fine di consentire il collegamento diretto tra il comprensorio sciistico della Via Lattea con quello del Monginevro, con sviluppo tra le quote 2050 m e 2580 m s.l.m..

Il progetto definitivo è stato approvato nell'ambito della fase di valutazione della procedura di VIA, conclusasi con DGR n. 15-3502 del 9 luglio 2021, alla quale questo Settore ha contribuito con parere prot. n. 17751/A1800A del 12/04/2021; in tale procedimento è stato conseguito dal proponente il titolo autorizzatorio, fra gli altri, relativo al vincolo idrogeologico.



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Con nota prot. 10110 del 24/09/2025 SCR ha trasmesso la richiesta, formulata da ANSFISA (prot. 47304 del 16/6/2025), di attestazione da frane e valanghe ai sensi del DM 392/2003, relativamente al progetto definitivo/esecutivo dell'impianto funiviario in oggetto.

A tale proposito questo Settore ha richiesto a SCR, con nota prot. n. 43126/A1800A del 30/09/2025, che nella documentazione da allegare all'istanza di autorizzazione delle opere in variante ai sensi della L.R. 45/1989 venisse prodotta una specifica dichiarazione del professionista incaricato attestante che le modifiche introdotte, sotto descritte, non modificano le condizioni di compatibilità dell'opera con l'assetto idrogeologico del versante e con il quadro di pericolosità valanghiva dell'area, ai sensi del DM 392/2003.

Il progetto definitivo/esecutivo ha comportato alcune modifiche, oggetto di variante, così riassumibili:

- le posizioni delle stazioni di valle e di monte sono rimaste invariate;
- il sostegno S6 è stato spostato di ~23 m verso monte;
- il sostegno S7R è stato spostato di ~25 m verso monte;
- il sostegno S8 è stato spostato di ~30 m verso valle;
- il sostegno S9 è stato spostato di ~15 m verso monte;
- i sostegni S16 e S17 sono stati spostati rispettivamente di ~4 m e ~2 m verso valle.

Le altezze dei pali, e quindi la posizione della fune portante-traente in corrispondenza dei medesimi, risultano generalmente più alte rispetto al progetto già autorizzato.

Con relazione del RUP di SCR, Arch. Bruno Smania, acquisita agli atti con prot. Regione n. 84111/A1600A del 03/06/2026, è stata trasmessa la documentazione integrativa richiesta dal Settore regionale Tecnico Piemonte Nord con nota prot. n° 73593/A1600A del 14/05/2026, contenente, fra gli altri allegati, una relazione del progettista Ing. Giorgio Maria Demichelis, datata 26/05/2026, avente ad oggetto « Considerazioni in merito all'incidenza della variante sull'assetto idrogeologico e valanghivo ».

Il progetto definitivo prevedeva un sistema di gestione di distacco programmato (intervento C nella documentazione progettuale) con 4 esploditori fissi a gas per la protezione di due sostegni di



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

linea (n. 14 e n. 15) nel tratto prossimo alla stazione di monte, associati alla realizzazione di cunei di deviazione di valanga in prossimità dei suddetti sostegni e del sostegno n. 11.

Nella relazione dell'Ing. Demichelis si conferma che rispetto al progetto definitivo approvato *“le posizioni dei sostegni da S11R a S15 risultano invariate. Inoltre non sono stati aggiunti sostegni in tale tratto (...) Le opere di difesa attiva e passiva sono state predisposte secondo le indicazioni del progetto definitivo ma dimensionate con i dati approfonditi emersi dagli studi nivologici condotti in fase esecutiva”*.

A tale riguardo si richiamano quindi integralmente le prescrizioni contenute nel parere rilasciato da questo Settore, allegato alla DD 970/A1813B/2021 di autorizzazione del progetto, in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/1989.

In particolare, per quanto concerne la compatibilità con il quadro di pericolosità valanghiva, si richiama la specifica prescrizione recante: *“la formalizzazione della nomina del personale, in possesso dei necessari titoli AINEVA, incaricato della gestione del sistema di distacco programmato delle valanghe per garantire l'immunità dell'impianto secondo le procedure definite nella documentazione progettuale del PIDAV, dovrà essere prevista dall'atto di concessione tra il Comune di Claviere (leggasi Unione Montana competente, ai sensi della L.R. 17/2024) ed il soggetto gestore dell'impianto e dovrà essere annualmente rinnovata prima dell'inizio della stagione d'esercizio invernale”*.

Per quanto riguarda gli aspetti geologici e geotecnici sono state esaminati gli esiti delle indagini condotte dai professionisti incaricati, Dott. Geol. N. Incerpi e P. Perello, illustrate nella *“Relazione geologica”* datata Gennaio 2025, per quanto concerne le varianti introdotte, evidenziano l'assenza di fenomeni di dissesto lungo la linea dell'impianto di risalita.

Per il tratto più elevato del tracciato dell'impianto i professionisti incaricati hanno condotto uno studio modellistico che ha permesso di escludere l'eventuale interazione della caduta di blocchi dalle pareti nord-orientali del Monte Gimont con la linea dell'impianto.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Geologico

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

In sintesi:

- preso atto della dichiarazione datata 26/5/2026, del progettista Ing. Giorgio Maria Demichelis, in cui si attesta che, per quanto concerne la pericolosità valanghiva *“le posizioni dei sostegni da S11R a S15 risultano invariate. Inoltre non sono stati aggiunti sostegni in tale tratto (...) Le opere di difesa attiva e passiva sono state predisposte secondo le indicazioni del progetto definitivo ma dimensionate con i dati approfonditi emersi dagli studi nivologici condotti in fase esecutiva”*.
- visti i contenuti della “Relazione geologica”, datata Gennaio 2025, redatta dai Dott. Geol. N. Incerpi e P. Perello, in cui si conferma, sulla base dei dati disponibili in bibliografia, delle indagini condotte e delle verifiche di stabilità del versante effettuate, il quadro geologico e geotecnico delineato fase di progettazione definitiva e si attesta che le varianti introdotte sono compatibili con l’assetto idrogeologico del versante;
- visti i contenuti della “Relazione tecnica nivologica” redatta dal Dott. Ing. Andrea Menghi e dal Dott. Geol. Giovanni Songini, datata Maggio 2022, che definisce a livello esecutivo la strutturazione del sistema di distacco programmato delle valanghe e delle opere di difesa sui sostegni esposti alle valanghe;
- esaminata la cartografia tematica del Sistema Informativo sui fenomeni franosi (SIFRAP) e del Sistema Informativo Valanghe (SIVA) di ARPA Piemonte, nonché la cartografia del quadro dei dissesti del PAI pubblicata sul Geoportale Regione Piemonte, relativamente ad un’area significativa nell’intorno dell’impianto in oggetto;

tutto ciò premesso, con riferimento a quanto richiesto da ANSFISA con nota prot. 47304 del 16/6/2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, c. 1 del DM 5/12/2003, n. 392, e sulla base delle disposizioni contenute nella nota interpretativa di ANSFISA n. 84654 del 21/11/2024, si conferma quanto espresso nel procedimento autorizzatorio del progetto definitivo, approvato con DGR n. 15-3502 del 9/7/2021, e che, verificate le dichiarazioni d’immunità rese dai progettisti, la documentazione tecnica di variante al citato progetto e le valutazioni effettuate consentono di considerare **l’impianto funiviario in oggetto compatibile con l’assetto idrogeologico complessivo dell’area e con il quadro di pericolosità valanghiva, a fronte della realizzazione a regola d’arte di tutte le opere in progetto e la scrupolosa osservanza delle prescrizioni impartite.**



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica*

*Settore Geologico*

*geologico@regione.piemonte.it - geologico@cert.regione.piemonte.it*

Si confermano quindi integralmente le prescrizioni contenute nel parere rilasciato da questo Settore, allegato alla DD 970/A1813B/2021 di autorizzazione del progetto, in relazione al vincolo per scopi idrogeologici ex L.R. 45/1989.

Si specifica altresì che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice, del collaudatore e del gestore dell'opera stessa.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

Distinti saluti.

*Il Responsabile del Settore  
Ing. Michele Marino*

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi  
dell'art. 20, c. 1 bis del d.lgs. 82/2005*

*Il Funzionario referente*

*Dott. Marco Cordola*

*Tel. 011-4326659 - e-mail: marco.cordola@regione.piemonte.it*

*vistato/firmato elettronicamente mediante annotazione  
formale nel sistema di gestione informatica dei documenti*